

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

In data 20 febbraio 2013 P [REDACTED] s.r.l. depositava istanza di concordato in bianco ed in data 22 aprile 2013 depositava la proposta concordataria.

Con decreto del 2 maggio 2013 il tribunale di Vicenza ammetteva la società alla procedura concordataria fissando l'adunanza dei creditori per il 7 giugno 2013.

La relazione ex articolo 172 legge fallimentare del commissario giudiziale evidenziava che la valutazione dell'immobile esposta nel ricorso per concordato nel valore di euro 937.000,00 era inferiore a quanto indicato ed ammontava ad euro 840.00000; inoltre altre voci erano incerte per cui la proposta era ritenuta non consentire un riparto favorevole al ceto chirografario.

All'esito della votazione non veniva raggiunta la maggioranza dei voti dei creditori chirografari.

In data 21 giugno 2013 il pubblico ministero depositava istanza per il fallimento della società debitrice.

Il tribunale fissava l'udienza ai sensi dell'articolo 162 della legge fallimentare al 4 ottobre 2013, udienza in cui veniva chiesto rinvio pendendo istanza di fallimento da parte del pubblico ministero ed il tribunale rinviava all'udienza dell'8 novembre 2013, nel corso della quale la società faceva presente di aver ricevuto un'offerta per l'acquisto dell'immobile e chiedeva rinvio per poter preparare una nuova domanda di concordato. Il giudice delegato negava il rinvio e rimetteva il fascicolo al



collegio per la decisione.

In data 13 novembre 2013 P. [REDACTED] s.r.l. depositava una nuova domanda di concordato con contestuale istanza di autorizzazione ex articolo 167 legge fallimentare ad accettare la proposta di acquisto avanzata dalla società [REDACTED], con sede nello stato del [REDACTED], la quale avevo offerto di acquistare l'immobile della società per il prezzo di euro 1.000.000,00.

A seguito del deposito della nuova domanda di concordato veniva aperta altra procedura concordataria nel corso della quale veniva chiesto all'istante di depositare la traduzione asseverata dell'offerta di acquisto proveniente dalla società [REDACTED].

Con decreto del 30 gennaio 2014 il tribunale revocava il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata il 20 febbraio 2013 ed in data 30 gennaio 2013 emetteva la sentenza di fallimento; il successivo 4 febbraio 2014 tribunale emetteva il decreto di inammissibilità della domanda di concordato presentata il 13 novembre 2013.

Osservava il tribunale che non era possibile concedere il termine per il deposito di nuova domanda di concordato preventivo, così come richiesto dalla debitrice all'udienza dell'8 novembre 2013. Si doveva rilevare che la domanda era stata depositata in data successiva all'udienza in cui era già stata rimessa al collegio la decisione sul procedimento di revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo a seguito del voto negativo dei creditori; inoltre, data l'istanza di fallimento del pubblico ministero, non ricorreva la consequenzialità eventuale del fallimento



it 2

rispetto al concordato preventivo che, se del caso, poteva ricorrere nella diversa ipotesi in cui la domanda di concordato preventivo fosse depositata prima dell'udienza di assunzione in decisione sull'esito negativo del voto ed anche sulla domanda di fallimento, secondo quanto affermato dalla Corte Suprema a sezioni unite con sentenza numero 1521/2013. Infatti, essendo venuto meno il criterio della prevenzione che, prima della riforma della legge fallimentare, correlava le due procedure di concordato e di fallimento, nel caso di specie la richiesta di termine per deposito di domanda di concordato preventivo ed il successivo deposito non autorizzato della nuova domanda di concordato preventivo non rappresentava un fatto impeditivo alla dichiarazione di fallimento ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore che non vincolava la decisione in quanto il debitore non poteva disporre unilateralmente dei tempi del procedimento fallimentare venendo così a paralizzare ad libitum la richiesta di fallimento del pubblico ministero e le conseguenti iniziative recuperatorie del curatore incidendo negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Dunque la richiesta di termine per deposito di domanda di concordato preventivo non poteva essere accolta in quanto, concedendo il termine stesso, si sarebbe verificato un fatto che determinava sviamento abusivo e, dunque, vanificava l'iter processuale previsto dagli artt. 179-162 della legge fallimentare. Dunque, dovendosi rigettare la richiesta di termine per il deposito di domanda di concordato preventivo ed essendo avvenuto un successivo deposito non autorizzato della domanda, non sussisteva un fatto impeditivo dell'esame della domanda di fallimento per la cui

IL CASO

it



declaratoria sussistevano, peraltro, i presupposti soggettivo ed oggettivo.

Avverso la sentenza proponeva reclamo la società P [REDACTED]

[REDACTED] s.r.l. .

Sosteneva la reclamante che il tribunale avrebbe dovuto valutare la nuova domanda di concordato depositata il 13 novembre 2013 e motivare le ragioni per cui, nonostante il deposito di tale domanda, si potesse o meno procedere alla dichiarazione di fallimento. Invero nessuna norma stabiliva un limite temporale entro il quale un soggetto potesse esercitare il suo diritto di depositare una domanda di concordato preventivo né l'assunzione in decisione da parte del tribunale, a seguito dell'udienza fissata ex articolo 179-162 della legge fallimentare comportava una preclusione senza alcuna limitazione di un diritto soggettivo. Ed il tribunale aveva mal interpretato il principio esposto dalla Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza numero 1521/13 poiché il ragionamento della Corte traeva origine da un'impugnativa che riguardava i rapporti tra il decreto di rigetto di un'omologa del concordato preventivo e la sentenza di fallimento che era intervenuta nelle more dell'impugnazione ed era stata ravvisata la necessità del coordinamento tra i due procedimenti. Dalla sentenza della cassazione non risultava un termine entro il quale il debitore potesse o meno depositare una domanda di concordato in pendenza di un'istanza di fallimento ma si evinceva solo il principio in base al quale la pendenza delle due procedure determinava la necessità di un coordinamento tra i due procedimenti nel rispetto dei principi volti ad evitare che l'iniziativa del debitore fosse tale da paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore e ad incidere negativamente sul principio



it

costituzionale della ragionevole durata del processo. Dunque il principio del coordinamento avrebbe imposto al tribunale di valutare se emergevano tali indicatori negativi poiché, se avesse operato tale accertamento, sarebbe emerso che l'offerta pervenuta da parte della [REDACTED] era assolutamente vantaggiosa e che gli scenari possibili erano tutti favorevoli alla massa dei creditori mentre in nessun modo sarebbero state paralizzate le iniziative liquidatorie del curatore e neppure sarebbe rimasta incisa negativamente la ragionevole durata del processo.

Tutto ciò premesso, chiedeva la reclamante che fosse revocata la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata 30 gennaio 2014 e che fosse revocato il decreto del 4 febbraio 2014 con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata il 13 novembre 2013.

Si costituiva il fallimento P [REDACTED] s.r.l. chiedendo il rigetto del reclamo.

Osserva la corte che a seguito della modifica dell'art. 160 legge fall., effettuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è stato eliminato l'inciso che prevedeva la possibilità per l'imprenditore di proporre il concordato preventivo "fino a che il suo fallimento non è dichiarato". Ciò ha determinato il superamento del principio di prevenzione che correlava le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa, e si è formato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa



dichiarazione (Cass. 12/18190, Cass. 09/19214), ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore, che non potrebbe comunque "disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare", venendo così a paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore (Cass. 97/10383) e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass.1521/2013).

Ciò induce a ritenere che non possa ritenersi preclusa in assoluto per il debitore la possibilità di proporre una nuova domanda di concordato fino a che il fallimento non viene dichiarato mentre la mera riserva in decisione della causa per la declaratoria di esso non può ritenersi il termine ultimo per la proposizione di nuove istanze mancando una norma esplicita in tal senso.

Tuttavia non tutte le nuove domande di concordato debbono necessariamente produrre l'effetto di procrastinare la declaratoria del fallimento onde dar corso alla procedura concordataria ma solo quelle che, sulla base della valutazione del tribunale che deve decidere sulla causa trattenuta in decisione, risultano, seppure all'esito di un esame sommario, non essere esplicazione dell'abusivo uso dello strumento processuale da parte del debitore.

E l'abuso, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, è ravvisabile ogniqualvolta la nuova domanda possa produrre l'effetto di paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore, ad esempio per il decorso di termini oltre i quali le azioni non possono più essere esercitate, o possa incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo.



IL CASO.it

Nel caso di specie non emerge alcuna delle ragioni testé esposte che siano ostative all'esame della nuova proposta di concordato in quanto: a) la proposta pervenuta dalla [REDACTED] appare in sè vantaggiosa, anche tenuto conto della possibilità per la debitrice di incassare l'acconto di euro 250.000,00 al momento dell'accettazione dell'offerta e, quindi, di reperire nel breve periodo liquidità necessarie al soddisfacimento dei creditori; b) l'esame della nuova proposta non determinerebbe un allungamento dei tempi processuali tale da ledere il principio della ragionevole durata del processo.

Per tali ragioni la sentenza dichiarativa di fallimento va revocata e la causa va rimessa innanzi al tribunale di Vicenza per il prosieguo in ordine alla domanda di concordato preventivo depositata il 13.11.2013.

Le altre domande svolte dalla reclamante sono inammissibili in quanto non proponibili in questo giudizio.

Le spese processuali si compensano tra le parti in considerazione della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La corte accoglie in reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza dichiarativa di fallimento di P [REDACTED] s.r.l. pronunciata il 30.1.2014 e depositata il 5.2.2014 ed il decreto pronunciato il 4.2.2014 e depositato il 5.2.2014 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositata il 13.11.2013; rimette gli atti al tribunale di Vicenza per il prosieguo.


Compensa le spese.

Venezia 22.5.2014.

Il Presidente



Il Consigliere est.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia,

29 MAG 2014





IL CANCELLIERE

Dot.ssa Carla Greco



DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 29 MAG. 2014



ILCASO.it

Inviare copie autentiche sentenza agli

Ufficiali Giudiziari di VE al TRIB. VICENZA SEZ. FALL. RE

per notifica ai sensi artt.17-18 L FALL.RE

Venezia 29 MAG. 2014

Il Cancelliere



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carla Greco

al REGISTRO UTILESE c/o
CAM. CAT. VICENZA, AL CONSIGLIO NOTARILE E
ARCHIVIO NOTARILE DI VICENZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia,

29 MAG 2014



Il Cancelliere

